



COMUNE DI LUSIA

PROVINCIA DI ROVIGO

Ufficio Tecnico

Settore Urbanistica – Edilizia privata

Prot. 1445

Lusia, 06/03/2026

ORDINANZA N. 15/2026

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori (Arbovirosi) – Misure obbligatorie per il contenimento della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*), della Zanzara Comune (*Culex pipiens*) e delle specie invasive *Aedes koreicus* e *Aedes japonicus*.

IL SINDACO

VISTA la necessità di tutelare la salute pubblica in relazione al rischio crescente di malattie trasmesse da vettori (Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile e Usutu), correlato anche ai cambiamenti climatici e alla diffusione di nuove specie di zanzare invasive sul territorio regionale;

CONSIDERATO che il Piano Regionale per il Controllo delle Zanzare 2025 (PRZV 2025) introduce aggiornamenti in merito ai metodi di monitoraggio, ai prodotti ammessi (larvicidi e adulticidi), ai principi della lotta integrata e alle misure obbligatorie per Comuni e privati;

EVIDENZIATO che la Regione Veneto ribadisce che il principale intervento per prevenire le arbovirosi è la riduzione dei focolai larvali, mentre i trattamenti adulticidi devono essere solo straordinari e autorizzati in casi ben definiti;

RICHIAMATA la DGR Veneto 421/2025, che approva le *Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi – anno 2025* e le *Indicazioni per il controllo delle zanzare nelle aree urbane* secondo un approccio One Health;

VISTI

- il R.D. 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- il DPR 392/1998 (PMC);
- il Reg. (UE) 528/2012 (Biocidi);
- il D.lgs. 179/2021 (disciplina sanzionatoria biocidi);
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;
- il Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025.

ORDINA

A tutti i cittadini, nonché ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o comunque aventi la disponibilità, a qualsiasi titolo, di aree all'aperto nelle quali esistano o possano formarsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, che ciascuno, per la parte di rispettiva competenza, provveda a:

1. *Evitare l'abbandono*, anche temporaneo, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione negli spazi aperti, pubblici o privati, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, impedendo la formazione di qualsiasi ristagno idrico, anche di breve durata.



COMUNE DI LUSIA

PROVINCIA DI ROVIGO

Ufficio Tecnico

Settore Urbanistica – Edilizia privata

2. Nel caso di contenitori non abbandonati ma sotto la disponibilità o il controllo del proprietario/occupante, *svuotare l'eventuale acqua presente* e sistemarli in modo da evitare accumuli dopo la pioggia; in alternativa chiuderli con rete zanzariera, coperchio a tenuta oppure svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell'acqua in tombini.

3. *Trattare l'acqua presente* in tombini, griglie, pozzetti, fontane e piscine non in uso utilizzando prodotti larvicidi autorizzati (PMC/Biocidi).

4. I trattamenti devono essere eseguiti con periodicità adeguata al prodotto utilizzato, seguendo quanto indicato in etichetta e ripetendoli dopo ogni pioggia.

Devono essere trattati *anche i tombini interni* raggiunti da acque meteoriche (scatinati, garage, parcheggi sotterranei). In alternativa è ammessa la *chiusura con rete zanzariera integra*.

5. *Mantenere sgombri* cortili e aree aperte da erbacce, sterpi, rifiuti e materiali che possano favorire ristagni d'acqua, curando la sistemazione del terreno per evitare avvallamenti.

6. *Svuotare fontane e piscine non in esercizio* oppure trattarle regolarmente con larvicidi autorizzati.

7. *Impedire la formazione di raccolte d'acqua* in aree di scavo, pneumatici, bidoni e contenitori vari. Qualora l'attività richieda contenitori pieni d'acqua, questi devono essere dotati di *copertura ermetica* oppure completamente *svuotati almeno ogni 5 giorni*.

8. Per materiali stoccati all'aperto che non possono essere protetti diversamente, *eseguire trattamenti di disinfestazione* entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

9. Nei cimiteri:

- i vasi devono essere riempiti con sabbia umida, salvo disponibilità di acqua trattata con larvicida;
- l'acqua eventualmente presente deve essere trattata ad ogni ricambio;
- fiori finti: il vaso, se collocato all'aperto, va comunque riempito di sabbia;
- i sottovasi devono essere riempiti di sabbia;
- contenitori utilizzati saltuariamente devono essere capovolti o sistemati per evitare ristagni dopo le piogge.

10. I titolari e conduttori di **serre, vivai ed esercizi florovivaistici** devono effettuare una *corretta e programmata lotta antilarvale*, al fine di prevenire sia la proliferazione delle zanzare autoctone sia l'introduzione e diffusione delle specie esotiche invasive.

11. *Obbligo di eseguire trattamenti larvicidi regolari da aprile a ottobre*. Il periodo di applicazione degli obblighi viene esteso e definito dal Piano Regionale 2025: **dal 1° aprile al 31 ottobre** devono essere effettuati trattamenti larvicidi in tutte le aree private, tombini e ristagni non eliminabili.

12. *Obbligo di eliminare l'acqua stagnante con cadenza continua*. I cittadini devono eliminare ogni raccolta d'acqua (sottovasi, secchi, bidoni, attrezzature) e verificare lo stato dei propri spazi dopo ogni precipitazione.

13. *Utilizzo esclusivo di prodotti larvicidi autorizzati*. I larvicidi devono appartenere alle categorie ammesse dal PRZV 2025:

- regolatori della crescita (IGR),
 - batteri sporigeni (es. *Bacillus thuringiensis israelensis*),
 - prodotti fisico-meccanici (film monomolecolari).
- È vietato l'uso di prodotti non registrati come PMC/Biocidi.



COMUNE DI LUSIA
PROVINCIA DI ROVIGO
Ufficio Tecnico
Settore Urbanistica – Edilizia privata

14. Rotazione obbligatoria dei larvicidi. Per evitare fenomeni di resistenza, la DGR 421 prescrive la rotazione di almeno due prodotti con diverso meccanismo d'azione nell'arco della stagione.

15. Controlli ULSS e collaborazioni. I privati sono tenuti a consentire eventuali verifiche da parte dell'ULSS secondo quanto previsto dal PRZV 2025.

ORDINA ALTRESÌ

A ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a quanto segue:

Trattamenti adulticidi

Si conferma che tali interventi sono consentiti esclusivamente in via straordinaria e unicamente alle seguenti condizioni:

- presenza di casi sospetti o confermati di arbovirus;
- specifica indicazione da parte del SISP;
- pieno rispetto delle indicazioni tecniche contenute nella DGR n. 421/2025.

Impianti automatici di nebulizzazione

Ferma restando **la comunicazione obbligatoria al Comune almeno 48 ore prima dell'attivazione del trattamento**, si precisa che:

- i sistemi devono essere conformi alle condizioni di sicurezza indicate nel PRZV 2025;
- possono essere utilizzati esclusivamente adulticidi espressamente autorizzati per l'applicazione tramite impianti automatici di nebulizzazione.

Misure di mitigazione aggiuntive

Alle prescrizioni già previste (mantenimento di porte e finestre chiuse durante i trattamenti, rispetto dei periodi di fioritura, preventiva comunicazione agli apicoltori, copertura degli abbeveratoi, ecc.) si integrano i seguenti obblighi:

- apposizione di idonea segnaletica che individui con chiarezza l'area trattata, secondo quanto previsto nelle indicazioni regionali;
- divieto di eseguire irrorazioni in caso di vento, pioggia o comunque condizioni atmosferiche sfavorevoli.

AVVERTE

CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

DISPONE

Alla luce della DGR 421/2025, il periodo di applicazione effettiva dell'ordinanza coincide con la stagione vettoriale individuata dal PRZV:



COMUNE DI LUSIA

PROVINCIA DI ROVIGO

Ufficio Tecnico

Settore Urbanistica – Edilizia privata

- **dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno**, salvo estensioni motivate da condizioni climatiche straordinarie.

CHE all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza:

- il Corpo di Polizia Municipale;
- l'Azienda ULSS n. 5 Polesana;
- ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Luca Prando



Rovigo 19/06/2026

Prot. n° 62600

Alla C.A. Sindaci dei Comuni del territorio
dell'Azienda ULSS 5 PolesanaLORO SEDI

Oggetto: Comunicazione della prima positività per West Nile virus della stagione 2026 in un pool di zanzare catturate in una trappola confinante con il territorio di competenza dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

Si informano le SS.LL. che, in data 19/06/2026, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto ha comunicato all'Azienda ULSS 5 Polesana la presenza di virus West Nile in un pool di zanzare (*Culex pipiens*) catturate il 16/06/2026 da una trappola sentinella confinante con il territorio di competenza dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

Trattasi della prima positività locale per West Nile virus identificata nella stagione 2026 pertanto, così come previsto dalla **DGR n. 273 del 28/04/2026** *"Recepimento dell'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute di proroga per un anno del "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" (Rep. Atti n. 245/CSR del 18/12/2025) e approvazione di indicazioni regionali per la lotta alle malattie trasmesse da vettori"*,

SI INVITANO

tutti i Comuni del territorio di competenza dell'Azienda ULSS 5 Polesana a:

- **adottare e diffondere**, qualora non avessero già provveduto, l'apposita **"Ordinanza Sindacale per la lotta ai culici nelle aree private"** per avvisare la popolazione sui potenziali rischi d'infezione e per fornire le corrette indicazioni relative alle misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza può e deve attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli inamovibili), nonché disporre, in caso di necessità, trattamenti larvicidi anche nelle aree private, prevedendo verifiche a campione;
- **informare la popolazione sulle azioni e le misure di prevenzione da adottare** in continuità con la campagna informativa regionale, utilizzando il materiale messo a disposizione dalla Regione del Veneto al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1V7SOXuf_WJ1oriOjsHOvq8ChoSDMdl9H
- **verificare che gli interventi ordinari di disinfestazione larvicida nelle tombinature pubbliche e nei fossati presenti in area urbana e periurbana, siano effettuati nel rispetto del cronoprogramma**, prevedendo ulteriori interventi larvicidi rispetto a quelli programmati, ove necessario, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione;

- **rafforzare le azioni di prevenzione e gli interventi di controllo del vettore nei siti sensibili** (RSA, case di riposo, ospedali, parchi, ecc.) e in occasione di eventi sociali all'aperto, quali sagre e fiere, che si svolgano tra il crepuscolo e la notte;
- **verificare la presenza di strutture disabitate in area urbana con possibile accumulo di acqua stagnante** (scantinati, raccolte a cielo aperto, fossati) e adottare i provvedimenti necessari con i proprietari;
- **raccomandare ai cittadini di non utilizzare acqua nei vasi e sottovasi dei cimiteri durante tutto il periodo estivo** o, in alternativa, promuovere l'utilizzo di acqua trattata con larvicida da mettere nei fiori e sottovasi che, in ogni caso, dovranno essere svuotati ogni 3 giorni.

Per quanto riguarda gli **interventi adalticidi** si ricorda che, così come indicato al punto 5.6 dell'Allegato C alla DGR n. 273/2026, tali interventi hanno lo scopo di abbattere la presenza di zanzare adulte, sono da effettuarsi solo nel caso di comprovata elevata infestazione in siti sensibili e non sono programmabili nel lungo periodo. Pertanto, in presenza di richieste di intervento adalticida in area pubblica (ad es. in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche a svolgimento serale/notturno), la Ditta incaricata e/o il Comune dovrà verificare preliminarmente la necessità del trattamento adalticida attraverso la verifica diretta dello stato di infestazione dell'area da sottoporre all'intervento, che dovrà essere realizzato secondo i tempi, i metodi e le soglie di intervento previste nel predetto Allegato C, punto 5.6.

Contestualmente al monitoraggio degli adulti di zanzare sarà necessario verificare la presenza di focolai larvali nell'area segnalata e nelle sue prossimità per un raggio di 200 metri dal punto dove è programmato l'intervento in area pubblica.

Sarà necessario inoltre inviare la comunicazione della pianificazione dell'intervento adalticida in area pubblica, con preavviso di almeno 48 ore, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 5 Polesana (PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it) allegando l'apposita scheda "Comunicazione disinfezione adalticida in area pubblica" (Appendice D dell'Allegato C alla DGR n. 273/2026) debitamente compilata, affinché il Dipartimento stesso possa verificare, a campione, l'applicazione delle indicazioni operative riportate nel "*Piano Regionale per il Controllo delle Zanzare nelle Aree Urbane - Anno 2026*".

Si coglie l'occasione per ricordare quanto previsto dalla vigente DGR n. 273/2026 relativamente all'adozione, da parte di tutti i Comuni, del **Regolamento Comunale per la lotta integrata ai culicidi in aree private**, da predisporre secondo le indicazioni contenute nell'Appendice A1 dell'Allegato C alla DGR stessa. In particolare, si **raccomanda ai Comuni** di:

- Mappare e monitorare i siti a rischio censendo e aggiornando periodicamente i siti pubblici e di uso collettivo a elevato potenziale riproduttivo per le zanzare (aree verdi, cimiteri, impianti sportivi, plessi scolastici, cantieri, aree dismesse), predisponendo un registro geo-referenziale;
- Garantire la programmazione e l'esecuzione di trattamenti larvicidi periodici nei siti di pertinenza pubblica, con particolare attenzione ai plessi scolastici, ai parchi urbani, ai fossati e alle caditoie stradali, secondo calendari definiti in accordo con le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS;
- Prevenire i ristagni idrici nelle proprietà e infrastrutture pubbliche assicurando la manutenzione e il corretto drenaggio di scantinati, locali tecnici, sottopassaggi, tombini e aree depresse di pertinenza comunale, al fine di eliminare accumuli di acque meteoriche stagnanti suscettibili di fungere da siti di ovideposizione;
- Curare la gestione del verde urbano di competenza comunale in modo da ridurre la disponibilità di micro habitat favorevoli alla proliferazione vettoriale, con potatura regolare, rimozione di residui vegetali e controllo dell'irrigazione;
- Verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento comunale in materia di prevenzione della proliferazione delle zanzare nelle proprietà private, attraverso ispezioni programmate o su segnalazione, con particolare attenzione a giardini, depositi, aree condominiali e attività produttive;

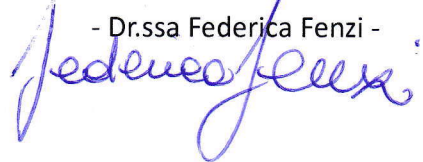
- Adottare i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa locale nei confronti dei soggetti inadempienti;
- Verificare la presenza nel comune di impianti automatizzati non segnalati per il controllo delle zanzare.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Direttore U.O.C.

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

- Dr.ssa Federica Fenzi -



UOC SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Direttore: Dr.ssa Federica Fenzi

Responsabile del Procedimento: Dr. Andrea Formaglio

Tel. 0425 394738 – 393763

Comune di Lusina - Prot. num. 0003487 del 20-06-2026

Azienda ULSS 5 POLESANA

Sede legale: Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo

PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it - www.aulss5.veneto.it

Codice Fiscale / Partita Iva: 01013470297